

**INPS**



**DETERMINAZIONE N. 49 DEL 6 APR. 2020**

**OGGETTO:** *Ricorsi dinanzi al Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Roma, RG 32802/2019 e al Tribunale Civile di Arezzo, RG 1179/2019 proposti, rispettivamente, dagli avv.ti [REDACTED] per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.  
Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS all'avv. Stefania Di Stefani del Foro di Roma.*

#### **II PRESIDENTE**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

**Visto** il ricorso dinanzi al Tribunale Civile -Sezione Lavoro - di Roma RG 32802/2019, proposto dall'avv. ██████████ per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della quota di onorari legali, calcolata nella misura media mensile degli ultimi tre anni, dell'indennità di funzione professionale e dell'indennità di coordinamento centrale;

**Visto** il ricorso dinanzi al Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Arezzo, RG 1179/2019 proposto dall'avv.to ██████████ per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione dell'indennità di coordinatore provinciale" e della quota di "onorari legali"

**Ravvisata** la necessità di costituirsi nei giudizi innanzi al giudice del lavoro indicati in oggetto, al fine di tutelare le ragioni dell'Istituto;

**Viste** le note n. 1452 del 22.1.2020 e n. 1976 del 27.1.2020 con le quali il Coordinatore generale legale e il Coordinatore centrale del settore personale hanno rilevato l'opportunità di affidare l'incarico di difesa dell'Istituto nei giudizi promossi dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████ ad un avvocato del libero foro in considerazione della sussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, in cui si trovano i legali dell'Istituto, in considerazione del fatto che le questioni trattate attengono ai criteri di calcolo dell'indennità di fine servizio da corrispondere a tutte le categorie di professionisti dell'Istituto, compresi gli avvocati;

**Visto** l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS - adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 - che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

**Visto** l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla "*Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio*", istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, "*tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo*", "*osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi*", sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della "*consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti*";

**Preso atto** della "*rosa*" proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale in materia di lavoro;

**Tenuto conto** dei curricula esaminati e delle offerte economiche presentate dai tre dei cinque legali inclusi nella suddetta "*rosa*" che hanno mostrato disponibilità a rappresentare e difendere l'Amministrazione nei giudizi in oggetto;

**Tenuto conto** che entrambi i giudizi hanno per oggetto la medesima questione giuridica relativa alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e dell'indennità di buonuscita;

**Ritenuto**, quindi, di individuare, quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nei giudizi in oggetto, l'avv. Stefania Di Stefani, tenuto conto del profilo professionale rilevabile dal *curriculum* e dell'importo del preventivo presentato molto più contenuto di quelli proposti dagli altri legali esterni invitati dall'amministrazione;

**Preso atto**, infatti, che il professionista in parola, con nota n. 3099 del 10.2.2020, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, nel giudizio innanzi al giudice del lavoro promosso dall'avv. [REDACTED] può essere quantificato, in relazione all'attività

che sarà svolta, nell'importo di € 3.029,78 (tremilaventinove/78) comprensivo di spese generali e aliquote di legge, e con nota n. 3092 del 10.2.2020 ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, nel giudizio innanzi al giudice del lavoro promosso dall'avv. ██████████ può essere quantificato, in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 6.141,91 (seimilacentoquarantuno/91) comprensivo di spese generali e aliquote di legge, per un importo totale di € 9.171,69 (novemilacentosettanuno/69);

**Tenuto conto** che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto per la determinazione del compenso dal vigente art. 9 del Regolamento interno disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

**Viste** le note n. 3095 e n. 3098 del 6.2.2020, con le quali l'avv. Stefania Di Stefani, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;

**Rilevato** che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "*Spese legali diverse*" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2020, nel quale sussiste la necessaria capienza;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento;

**Su proposta** del Direttore Generale,

## **DETERMINA**

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS all'avv. Stefania Di Stefani del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separate procure, gli occorrenti poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Via Giovanni

Pierluigi da Palestrina, 19 - Roma, nel giudizio instaurato dall'avv. [REDACTED] con ricorso al Tribunale Civile – Sezione Lavoro - di Roma, R.G. 32802/2019 volto ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della quota di "onorari legali", calcolata nella misura media mensile degli ultimi tre anni, dell' "indennità di funzione professionale" e dell' "indennità di coordinamento centrale" e nel giudizio instaurato dall'avv. [REDACTED] con ricorso al Tribunale Civile di – Sezione Lavoro - di Arezzo R.G. 1179/2019, volto a ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione dell' "indennità di coordinatore provinciale" e della quota di "onorari legali".

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale